



# COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

## Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838  
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006  
Fax 0942 20062

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

**OGGETTO: Approvazione Tariffe piano finanziario TARI 2019**

Addì ventinove del mese di marzo 2019 alle ore 19:00 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL.

Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri				Consiglieri					
n	Cognome	Nome	Presenti	Assenti	n.	Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1	Ardizzone	Sebastiana Marcella	x		6	Siligato	Giannmarco		x
2	Mazzullo	Beatrico	x		7	Bucceri	Mario Leonardo	x	
3	Siligato	Antonina Sebastiana	x		8	Barra	Cosimo Giovanni		x
4	Longo	Angelo Marcello	x		9	Barca	Giuseppa	x	
5	Intiliscano	Salvatore Leonardo	x		10	Siligato	Antonella	x	

Assegnati	10
In Carica	10

Presenti	n. 8
Assenti	n. 2

		Presenti	Assenti
Sindaco	D'Antore Rosaria L.	x	
Vice Sindaco	Longo Leonardo Salvatore	x	
Assessore	Russo Maria Carmela	x	

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Pietro Vincenzo Fallica  
Assume la presidenza la Sig.ra Ardizzone Sebastiana Marcella



## COMUNE DI MONGIUFFI MELIA (Città Metropolitana di Messina)

98030 MONGIUFFI MELIA Piazza S. Nicolò 8 (ME) - Tel. 0942 20006 - 20263 - Fax. 0942 20082  
C. F. 87000390838 - P. IVA. 00463870832 -

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019.**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede l'istituzione dell'Imposta Unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la IUC istituisce la nuova tassa sui rifiuti TARI, in sostituzione della TARES applicata nell'anno 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO CHE:**

- l'art. 1 comma 650 e 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede, che la TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999;

- l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 della L. n. 147/2013 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo nel Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 dispone che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendo anche i costi dei cui all'art. 15 del D. L.vo n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**VISTO**

- l'art. 53, comma 16 della L. n. 448 del 28.12.2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- inoltre, l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**DARE ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali al 31/03/2019;

**PRESO ATTO** di quanto stabilito dalla L. n. 147/2013 dall'art. 1 nei suoi vari commi;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2014 che approva il regolamento IUC, comprendente il regolamento TARI;

**VISTO** l'art. 45 comma 2 del sopracitato regolamento che recita testualmente: "*Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, il versamento è effettuato per l'anno di riferimento in tre rate con scadenza 1° rata 15 settembre, 2° rata 31 ottobre, 3° rata 31 dicembre...*"

**VISTO** il Piano Finanziario predisposto dall'ufficio ragioneria che si allega alla presente proposta;

**TUTTO** ciò premesso, ritenuto di dover procedere alla presa atto del sopracitato piano finanziario che allegato alla presente proposta ne forma parte integrale e sostanziale.

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizione recante dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, finalizzata ad assicurare la coperta integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dell' art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti KB, KC, e KD, di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore minimo a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999,

**VISTO** l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201;  
**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
**VISTO** il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;  
**VISTA** la L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di stabilità 2019);  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
**VISTO** il vigente regolamento di Contabilità Comunale;  
**VISTA** la determina n. 5 del 20/03/2019 con la quale viene rinnovato l'incarico di responsabile dell'area economico finanziario di questo Ente al Rag. Antonino Curcuruto;

## PROPONE

- 1. Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. Di prendere atto** del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 3. Di determinare** per l'anno 2019 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
- 4. Di dare atto** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- 5. Di dichiarare**, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267.

IL PROPONENTE



Acoli p